

(N. 1572)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1951

Estensione delle norme agevolative e la elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590, stabilisce norme intese ad agevolare la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, relativi agli esercizi finanziari dal 1940-41 a tutto il 1945-46.

Tali norme, nel corso della revisione dei rendiconti arretrati, si sono però palesate inadeguate sia perchè limitate ai rendiconti sino all'esercizio 1945-46, sia per la misura delle agevolazioni in esso stabilite, che sono le seguenti:

1° mancata od erronea applicazione della imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 100 per ogni titolo giustificativo di spesa;

2° errata applicazione dei tributi sulla liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 100 individuali;

3° differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 100 individuali;

4° mancanza di fatture a documentazione di acquisti al minuto per singoli importi non superiori a lire 5.000, quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'Autorità competente ad apporre il visto sulle fatture;

5° erronee imputazioni di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 5.000, che dovranno essere poste in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

Difatti, mentre il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 e la legge 15 marzo 1950, n. 119, sottopongono a procedura eccezionale la revisione dei rendiconti riguardanti gli esercizi finanziari 1948-49 e precedenti, il citato decreto n. 590 limita le agevolazioni alle contabilità afferenti agli esercizi sino a tutto il 1945-46.

Considerate le ragioni che consigliarono la adozione della procedura eccezionale per la revisione dei rendiconti a tutto l'esercizio

1948-49 sarebbe, per ovvie ragioni di uniformità, opportuno che le agevolazioni previste dal citato decreto n. 590, venissero estese anche ai rendiconti degli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

Inoltre, poichè successivamente al 30 maggio 1947 (data del citato decreto n. 590) la lira ha subito una ulteriore svalutazione, i limiti posti dal legislatore per le agevolazioni di che trattasi potrebbero essere in conseguenza adeguati.

La Corte dei conti, a sezioni riunite, cui è stato sottoposto all'esame il relativo schema di disegno di legge, ha dato il suo assenso anche al fine di sottoporre a disciplina uniforme tutti i conti rimasti in sospeso o in arretrato per cause di guerra.

Altresì ha espresso parere favorevole l'Amministrazione finanziaria.

Lo schema di disegno di legge in discussione si propone di raggiungere due scopi:

1° adeguare i limiti fissati dall'articolo 2 del precitato decreto 30 maggio 1947, n. 590 in rapporto al diminuito potere di acquisto della moneta;

2° estendere l'applicazione delle norme agevolative contenute nel cennato decreto n. 590 anche ai rendiconti afferenti agli esercizi finanziari successivi al 1945-46 sino a tutto l'esercizio 1948-49.

Tale estensione trova riscontro nella portata del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, integrato dalla legge 15 marzo 1950, n. 119, concernente la procedura eccezionale per il riscontro consuntivo.

Per le considerazioni suesposte confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare il Vostro assenso all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49 presentati ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

1° mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sulla entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;

2° errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

3° differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

4° mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5.000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorità competente ad apporre il visto sulle fatture;

5° erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente articolo 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.